

Giustiziabilità fra attività delle imprese agro-alimentari e cambiamenti climatici

Francesco Bruno

1.- Introduzione

Nella prima parte del *Novum Organum* di Bacone, denominata “*Pars destruens*”, sono indicati (e minuziosamente spiegati in tutte le loro sfaccettature) gli errori da cui dobbiamo liberarci per delineare il metodo della ricerca della verità. Nella sua logica occorre purificare la nostra mentalità da una serie di errori che avevano causato sino ad allora lo scarso progresso delle scienze¹. Niente di più vero quando ci si accosta ai cambiamenti climatici. Se non si abbattono tra gli Stati e nel contesto della comunità internazionale le barriere sociali, economiche e culturali, il rischio è di fare una mera ricognizione di giurisprudenza e non cogliere i complessi fenomeni che deve oggi affrontare il giurista per comprendere come dare efficacia ed esecuzione (quindi, in una delle sue accezioni, integrare la giustiziabilità) ai nuovi diritti dei cittadini e doveri del comparto produttivo. È necessario mutare paradigma, rompere ogni ostacolo alla piena conoscenza delle politiche sottese (ad esempio, ma non solo, della lotta ai cambiamenti climatici), onde cercare di cogliere aspetti unificanti e di sistema dei vari ordinamenti.

Invero, come argutamente evidenziato quasi venti

anni fa in riferimento al commercio internazionale, “quando la ratio o le finalità delle regole internazionali investono direttamente o incidono in modo consistente su interessi o situazioni giuridiche di vitale importanza per alcuni specifici soggetti privati, quest’ultimi si vedono solitamente negare il diritto di rivolgersi a Tribunali statali o a Corti sovranazionali per azionare pretese ricollegate in via diretta all’esistenza e al contenuto di quelle norme”².

In tale logica, la giustiziabilità, intesa come la concreta azionabilità in capo a privati di pretese fondate su regole di diritto - è ancora “largamente un tabù se si ha riguardo alle norme internazionali, in genere, e a quelle di diritto internazionale economico, in particolare; e si tratta di una constatazione con cui occorre fare i conti in modo radicale, se veramente si vuole che certi valori escano dall’astratto involucro delle norme (largamente inapplicate) che li enunciano, per divenire strumenti effettivi di conformazione della realtà ai valori che esse si propongono di promuovere o tutelare”³. Seppur tenendo presenti tali limiti del rapporto tra effettivo riconoscimento dei diritti e loro formale individuazione, è indiscutibile, e la letteratura oramai va in questa direzione (e ancora una volta negli Stati Uniti si colgono per prima i segnali più innovativi) che sia nato un vero e proprio *Climate change litigation*⁴, ossia un *corpus* emergente del contenzioso in materia di diritto ambientale attraverso il quale ricorrenti privati e comitati di portatori d’interesse cercano d’introdurre nel sistema giuridico precedenti giurisprudenziali relativi a violazioni per mancata o non corretta applicazione di norme nazionali ed accordi internazionali in materia di cambiamento climatico da parte di istituzioni pubbliche, come governi e aziende.

(¹) Tali errori (o per meglio dire, i pregiudizi dell’uomo) sono definiti “idola” e si dividono in: -*idola tribus* (ossia i pregiudizi fondati sulla stessa natura umana, che tende a semplificare e a compiacersi di astrazioni); - *idola specus* (ossia i pregiudizi derivanti dal singolo individuo condizionato dall’ambiente in cui vive e cresce); - *idola fori* (ossia pregiudizi che derivano dal contatto reciproco tra gli uomini, in particolare dal loro “commercio” di idee e pensieri); -*idola theatri* (ossia i pregiudizi derivanti dalle “false eredità” delle teorie filosofiche, ma anche di altre scienze, tramandate dalla tradizione). Secondo Bacone, solo una volta abbattuti questi muri, possiamo accostarci al “vero” metodo di conoscenza. Per approfondimenti, F. Bacone, *Nuovo organo. Testo latino a fronte*, a cura di M. Marchetto, Bompiani, 2002.

(²) A. Mazzoni, *Globalizzazione, commercio internazionale e giustiziabilità di pretese private fondate su norme internazionali*, in *Dir. Comm. Internaz.*, n. 2-2006, p. 258.

(³) Sempre A. Mazzoni, *op. cit.*, p. 258.

(⁴) Una recente e sintetica disamina, in una logica di diritto nazionale, si ritrova in P. Patrito, *Cambiamento climatico e responsabilità dei pubblici poteri: aspetti (più o meno) problematici di un recente fenomeno*, in *Resp. Civ. Prev.*, n. 6-2023, p. 1934. Il quale evidenzia come “generalmente la giurisprudenza prima illustrata in tema di *climate change litigation* è intesa quale pungolo (più o meno opportuno, sulla base delle diverse sensibilità che si sono manifestate nella soggetta materia) nei confronti di governi renitenti all’attuazione dei vincoli dettati dalla scienza o dal legislatore sovranazionale. Pare, piuttosto, che si tratti di un *discessus* (non si sa fino a che punto *commodus*) che consente alla politica, in ragione delle sentenze di condanna, di assumere decisioni che potrebbero risultare poco gradite ai loro destinatari”.

E per comprendere la necessità di dover ripensare il metodo induttivo (per dirla alla Bacone) e non più potersi limitare ad uno strumentario “tradizionale” è sufficiente qualche dato:

Innanzitutto, il contenzioso sul clima agisce attraverso cinque tipi di azioni legali: costituzionali (incentrate sulle violazioni dei diritti costituzionali da parte dello Stato), amministrative (per contestare la fondatezza del processo decisionale amministrativo), di diritto privato (per accertare la responsabilità di società o altre organizzazioni in casi di negligenza, frodi, violazioni in materia di tutela dei consumatori o scorretta comunicazione di informazioni sugli impatti climatici) o azioni in materia di diritti umani.

In secondo luogo, il trend attuale in materia di *Climate change litigation* vede un crescente numero di casi avviati da attivisti per il clima e vinti con successo nei tribunali globali. Il “2017 UN Litigation Report” ha identificato ben 884 casi in 24 paesi di cui 654 negli Stati Uniti e 230 in tutti gli altri paesi. Nel 2020, il numero di casi è quasi raddoppiato arrivando ad almeno 1.550 casi in materia di cambiamento climatico e diritti umani in 38 paesi (39 solo nell’Unione Europea), con circa 1.200 casi negli Stati Uniti e oltre 350 nel resto del mondo. Nel dicembre 2022, il numero era cresciuto fino a 2.180, di cui 1.522 negli Stati Uniti⁵. La previsione è pertanto quella di una crescita continua e costante del *Climate change litigation* per tutta la durata degli anni ’20 del 2000 associata ad una tendenza alla diversificazione della gamma di richiedenti e convenuti a testimonianza della maggiore comprensione del ruolo che svolgono attori multipli nelle cause e nelle soluzioni in materia di cambiamento climatico. In aumento sicuramente i procedimenti incentrati sulla responsabilità personale (i.e., azioni penali, obblighi dei direttori, degli ufficiali e dei trustee nella gestione dei rischi climatici) e le controversie internazionali per azioni inibitorie e di risarcimento del danno legato ad effetti dell’attività sul cambiamento climatico. Anche il numero dei casi con ambizioni strategiche continua ad aumentare⁶.

E due sono le macro-categorie di contenziosi: cause contro Stati e cause contro Società o individui, a loro volta suddivisi in ulteriori sottogruppi a seconda del tipo di *claim* proposto. Per quanto di interesse, qui ver-

ranno analizzate prevalentemente controversie contro: (i) le società, in particolare in materia di responsabilità e riduzione delle emissioni, (ii) i governi, in caso di inerzia nell’adozione delle misure di mitigazione del cambiamento climatico, (iii) procedimenti avverso l’autorizzazione ed il finanziamento di progetti ritenuti a impatto rilevante e (iv) impugnazioni avverso policies aziendali per la mitigazione dei cambiamenti climatici ed il rispetto dei diritti umani che rappresentano dichiarazioni false ed ingannevoli;

Infine, quello che emerge è che gli Stati Sovrani (e l’UE nel nostro caso) sono ancora centrali nella tutela dell’ambiente, mentre quasi alcun peso hanno i tribunali internazionali, la WTO e anche lo strumento dell’arbitrato è poco utilizzato (forse per i costi o perché ritenuto troppo vicino alle imprese). In realtà, e si vedrà nella disamina delle sentenze, vi è un intreccio tra regole nazionali privatistiche e pubblicistiche financo penalistiche, trattati internazionali (spesso di soft law), principi di diritto internazionale e diritto europeo. Il tutto in -si ripete- provvedimenti di Corti di Stati Sovrani.

Fatta questa premessa, prima sarà sintetizzato il rapporto tra produzione agroalimentare e cambiamenti climatici, poi la normativa internazionale ed europea di riferimento e poi richiamati quattro casi, assai noti: i primi due sono olandesi non sono del settore alimentare, ma si tratta di precedenti determinanti che non possono non essere richiamati, e gli altri due del comparto alimentare, uno che si riferisce alla catena di grande distribuzione francese Casino e l’altro alle banane chiquita.

2.- Produzione agroalimentare e cambiamenti climatici

Nella società moderna aumenta l’incertezza associata allo sviluppo economico e alla tecnologia: al conflitto sulla distribuzione dei beni si aggiunge quello sulla distribuzione dei “mali”. Questa ripartizione dipende non solo da variabili tecniche, economiche, sociali e culturali, ma altresì dagli assetti politico-istituzionali degli Stati. Differenti società e culture (si pensi a quella nordamericana ed a quella europea, che sono centrali, insieme a quella asiatica, nell’equilibrio dei poteri

⁽⁵⁾ È possibile seguire l’evoluzione dei casi nel sito del Sabin Center for Climate Change Law della Columbia Law School: <https://climatecasechart.com/us-climate-change-litigation/>.

⁽⁶⁾ J. Setzer, C. Higham, *Global trends in climate change litigation: 2022 snapshot*, Policy Report, 2022.

globali) reagiscono in modo diverso a incertezze analoghe.

Emblematica, al riguardo, è la sicurezza alimentare. Novità di questi ultimi anni, che incide fortemente sulla *food law*⁷ sono tutte le questioni legate ai cambiamenti climatici⁸. Ciò può essere considerato sotto due differenti punti di vista: la produzione agro-alimentare che causa danni all'ambiente e - al contrario - i cambiamenti climatici e il progressivo riscaldamento globale che causano danni a loro volta al sistema alimentare e alla biodiversità agro-alimentare⁹.

Leggendo il fenomeno dal primo punto di vista, secondo la letteratura scientifica, già da molti anni il sistema alimentare nel suo complesso, inteso come "filiera" (produzione agricola, trasformazione, distribuzione, consumo e gestione dei rifiuti), è tra le cause più importanti dei cambiamenti climatici¹⁰.

La comunità scientifica ritiene inequivocabile l'attuale surriscaldamento globale del pianeta e considera elevata la probabilità che nei prossimi decenni il pianeta dovrà fronteggiare mutamenti del clima, originati da attività antropiche, molto pericolosi per le persone e gli ecosistemi che abitano il pianeta. Il riscaldamento globale è determinato dall'accumulo nell'atmosfera di alcuni gas che hanno la capacità di trattenere parte della radiazione infrarossa emanata dalla Terra: l'alterazione del bilancio energetico terrestre determina l'aumento delle temperature globali con un impatto diretto sulla produzione di cibo e la sicurezza alimentare¹¹.

Pertanto, anche alle industrie alimentari si applicano le regole internazionali ed europee finalizzate a ridurre le emissioni di gas serra nell'atmosfera, considerando, come è stato affermato, che il sistema agro-alimentare moderno si basa sulla presunzione di una illimitata disponibilità di carburanti fossili a basso costo ed è *ecologicamente insostenibile*, con il paradosso che "è proprio l'industria alimentare quella più esposta ai rischi dei cambiamenti climatici indotti dai gas-serra, sia attraverso l'alterazione dei cicli climatici tradizionali sia attraverso il degrado ambientale, la siccità, la salinizzazione e l'erosione dei suoli, le infestazioni e le patologie fungine e virali, la desertificazione"¹².

E qui il secondo angolo di visuale: certamente l'aumento della temperatura del globo comporterà presto una rivoluzione nella produzione agroalimentare, alcune specie dovranno essere coltivate altrove, o con altre tecniche¹³. Serviranno sicuramente ulteriori risorse idriche e potenzialmente potrebbe accadere che taluni paesaggi agricoli scompaiano del tutto. Ma andiamo per ordine.

3.- Le regole internazionali ed europee sui cambiamenti climatici

La regolazione delle emissioni climalteranti è inevitabilmente a livello internazionale, considerando che l'ambiente è un bene sovranazionale e non può che essere disciplinato attraverso un accordo tra Stati.

(7) Sulla nozione di *Food Law* in una (necessaria) visione comparatistica ed internazionale, Aa. Vv., *Research Handbook on International Food Law*, edited by M. T. Roberts, Cheltenham Glos, EE, 2023, nonché Aa. Vv., *European and Global Food Law*, edited by L. Costato, F. Albisinni, Padova, Wolters Kluwer, 2016, *passim*. Per un approfondimento di confronto tra diritto statunitense ed europeo, cfr. F. Bruno, *Il diritto alimentare nel contesto globale: USA e UE a confronto*, Cedam, Padova, 2017, *passim*.

(8) Sul rapporto tra i cambiamenti climatici e gli (eventuali) risarcimenti dei danni ai cittadini, v. D. J. Grimm, *Global Warming and Market Share Liability: A Proposed Model for Allocating Tort Damages among CO2 Producers*, in *Columbia Journal of Environmental Law*, 2007, 32, p. 209.

(9) Altro profilo interessante riguarda il rapporto con i segni distintivi. Su tale questione, v. A. Di Lauro, *Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disciplina delle indicazioni geografiche: criticità e prospettive*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2022, p. 22 ss.

(10) Negli ultimi cento anni abbiamo assistito a un aumento globale della temperatura media della superficie terrestre di 0,74°C. Il periodo compreso tra il 1995 e il 2006 è stato il più caldo mai registrato da quando sono cominciati i rilevamenti, nel 1850. Stiamo anche assistendo a un aumento della temperatura degli oceani e del livello dei mari, al veloce riscaldamento dell'Artico, all'acidificazione degli oceani, a un incremento degli eventi climatici estremi e a trasformazioni nei cicli vitali delle specie vegetali e animali. Per approfondimenti, *Food Climate Research Network (2008) Cooking Up a Storm*. www.fcrn.org.uk/sites/default/files/CuaS_web.pdf.

(11) Numerosi sono i rapporti scientifici che hanno confermato il consenso della comunità scientifica sul tema del surriscaldamento globale, e sulla sua prevalente origine antropica. Rimanendo ai documenti più recenti, è possibile citare il "Quinto rapporto di valutazione" dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change*, il comitato ONU sul clima (IPCC, 2013), l'organismo ONU che periodicamente effettua una sintesi della letteratura scientifica disponibile, cui hanno collaborato migliaia di scienziati.

(12) M. Moresi, P. Masi, R. Massini, *Industria alimentare italiana: quali prospettive di ricerca e sviluppo?*, 16, documento presente nel sito internet della Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari (SISTAL), <http://www.sistal.org/doc/RELAZ-SISTAL-ISMEA.pdf>.

(13) In riferimento ai vini, ad esempio, si vedano le considerazioni di S. Carmignani, *Cambiamenti climatici e conciliazione tra sviluppo sostenibile e produzione di vini di qualità*, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2024, p. 5 ss. e, prima, Id., *L'agricoltura resiliente*

A livello internazionale, il primo tentativo di combattere e ridurre le emissioni inquinanti risale al 9 maggio 1992, quando fu approvata a New York, sotto l'egida delle Nazioni Unite, la Convenzione di Rio de Janeiro (*United Nations Framework Convention on Climate Change* - UNFCCC), la quale aveva come obiettivo di stabilizzare le concentrazioni di gas-serra nell'atmosfera al fine di impedire pericolose interferenze con il sistema climatico. Tale Convenzione, tuttavia, era poco efficace in quanto "soft law" e dunque non vincolante per le Parti. Nello specifico, la Convenzione prevedeva che le Parti assumessero l'impegno generico di riportare le emissioni di anidride carbonica ai livelli cui le stesse si collocavano nel 1990¹⁴.

La comunità internazionale ha invece assunto impegni legalmente vincolanti con il Protocollo di Kyoto, che rappresenta il primo strumento di attuazione della "Convenzione quadro" UNFCCC. Gli impegni che le Parti hanno assunto con il Protocollo hanno previsto una riduzione, nel periodo 2008-2012, delle loro emissioni complessive di gas serra del 5,2% rispetto ai valori del 1990¹⁵.

L'obiettivo della riduzione delle emissioni passa attraverso l'assegnazione di specifiche "Unità" (denominate *Assigned Amount Units* - AAU) a ciascun Paese, che deve mantenersi nell'ambito delle unità assegnate (10). Per adempiere a tali obblighi, il Protocollo stabilisce che gli Stati firmatari potranno utilizzare specifici "crediti" attraverso tre meccanismi di flessibilità: *joint implementation, clean development ed emission trading*. Di tali meccanismi, quello dell'*emission trading* ha un ruolo cruciale; esso prevede la fissazione di un tetto (*cap*) di emissioni consentite, un sistema di allocazione di "quote di emissione" e il loro commercio (*trade*). L'art. 17 del Protocollo stabilisce che i Paesi assegnatari delle AAU che riescano a ridurre le emis-

sioni in misura maggiore rispetto al loro *target* possano vendere le AAU in *surplus* ad altri Paesi che possono acquistarle per raggiungere i loro obblighi di riduzione.

Oggi, le regole sulla lotta ai cambiamenti climatici sono contenute nell'Accordo di Parigi, concluso nel dicembre 2015¹⁶. La cerimonia di apertura del periodo di firma dell'Accordo, avvenuta a New York il 22 aprile 2016, ha registrato la presenza dei rappresentanti di ben 175 Paesi¹⁷. A ciò è seguito un rapido processo di ratifica, che ha reso possibile l'entrata in vigore dell'Accordo il 4 novembre 2016. Esso rappresenta un importante momento di passaggio e di evoluzione rispetto al suo predecessore, il Protocollo di Kyoto, caratterizzato da un impianto concettuale e normativo rigido, che, a quasi venti anni dalla sua adozione, avvenuta a Kyoto nel 1997, non rispecchiava più le esigenze della comunità internazionale. L'Accordo di Parigi si propone quindi di superare le rigidità manifestate dal Protocollo di Kyoto e decretarne il graduale superamento, nell'ambito delle iniziative della comunità internazionale nella lotta contro i cambiamenti climatici, realizzate in attuazione degli obiettivi e dei principi sanciti dalla Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici del 1992, che ancora oggi costituisce la base dell'azione internazionale in materia.

Rispetto alla natura giuridica di tale Accordo, si può senz'altro sostenere che sia un trattato internazionale di natura vincolante ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. a), della Convenzione di Vienna. Infatti, esso rientra senza dubbio nella definizione di accordo internazionale concluso tra Stati in forma scritta e regolato dal diritto internazionale, a prescindere dalla sua esatta denominazione¹⁸. Ciò è vero anche se molte delle disposizioni dell'Accordo di Parigi non danno luogo a precisi obblighi di condotta o di risultato, ma piuttosto

e le sfide della giustizia climatica, in *Diritto Agroalim.*, 2023. In generale, sul rapporto tra produzione alimentare e sostenibilità, P. Borghi, "La" sostenibilità e "le" sostenibilità. L'UE, la sicurezza alimentare e il senso di un sistema agroalimentare più sostenibile, in Aa.Vv., *La sicurezza alimentare tra crisi internazionali e nuovi modelli economici*, a cura di F. Rossi Dal Pozzo e V. Rubino, Bari, Cacucci, 2023, p. 245 ss.

(¹⁴) Per la normativa internazionale, europea e italiana, vedi il citato programma di ricerca "Climate Change Law in the Word", sul sito del *Sabin Center of Climate Change Law della Columbia Law School*: <http://web.law.columbia.edu/climate-change>.

(¹⁵) Per l'Europa l'8%. Nuovi impegni circa la riduzione delle emissioni di gas serra nell'atmosfera per il periodo 2013-2015 sono stati assunti a Durban, Sudafrica, nell'ambito della *United Nations Climate Change Conference 2011* (COP17/CMP7), dove è stato altresì modificato il Protocollo di Kyoto. Inoltre, nella Conferenza di Parigi del 2016 sul clima un nuovo quadro globale delle regole è stato impostato, con l'adesione sia di Stati Uniti, sia della UE.

(¹⁶) *Paris Agreement*, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016.

(¹⁷) I Paesi firmatari dell'Accordo di Parigi sono 195. Per la lista completa vedi http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php.

(¹⁸) Sul punto, H. Van Asselt, *International Climate Change Law in a Bottom-up World, Questions of Int. Law*, Zoom-in 26, 2016, p. 5 ss; D. Bodansky, *The Legal Character of the Paris Agreement, Review of European, Comparative and Int. Environmental Law*, 2016.

possono definirsi come doveri di «*due diligence*», come è stato correttamente rilevato¹⁹. Il principale esempio in tal senso è rappresentato dall'assenza di obblighi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas serra a carico delle parti, rimpiazzati, nell'impianto dell'Accordo di Parigi, da un sistema di contributi nazionali non vincolanti di mitigazione, stabiliti da ciascuna parte in via del tutto autonoma e volontaria. Il rispetto di tali contributi nazionali è solo soggetto solamente ad un controllo indiretto, di tipo facilitativo, da parte delle istituzioni previste dal sistema dell'Accordo.

Il carattere non vincolante della maggior parte delle disposizioni dell'Accordo di Parigi è confermato dal fatto che, con riferimento ai contributi nazionali non vincolanti di mitigazione, molti Paesi si sono opposti all'uso di «*shall*» al posto di «*should*» nella definizione degli obblighi delle parti²⁰. Inoltre, l'utilizzo della dizione «contributi nazionali non vincolanti» al posto di quella di «obblighi vincolanti di riduzione», che era invece stata utilizzata nel Protocollo di Kyoto, chiarisce la netta ed inequivocabile volontà delle parti di non sottoporsi ad obblighi di tipo vincolante mediante l'adozione dell'Accordo di Parigi²¹.

A livello europeo, il Protocollo di Kyoto è stato ratificato dall'Unione il 2 giugno 2002, mentre la proposta di direttiva presentata il 23 ottobre 2001 è stata adottata circa due anni più tardi, il 13 ottobre 2003 (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che *istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio*). La Direttiva introduce un sistema di scambio (operativo dal 1° gennaio 2005) in base al quale ai gestori di impianti si assegna un certo numero di quote che permettono di produrre emissioni. Il numero complessivo delle quote assegnate determina il limite massimo (tetto o *cap*) di emissioni che ogni partecipante al sistema può produrre globalmente. Coloro che riescono ad osservare detto *cap* sono considerati come «*creditori di emissioni*», con la conseguenza che possono cedere i «*crediti*» ad altri Stati che sono al di sopra del *cap* stesso. È evidente, dunque, il carattere premiale di tale normativa, in quanto i soggetti che non riescono a ridurre le loro emissioni dovranno

acquistare «*crediti*» da altri soggetti per «*raggiungere*» il livello del *cap* superato a causa delle proprie eccessive emissioni.

In generale, la Direttiva si fonda su due pilastri: le autorizzazioni, di cui dovranno munirsi tutti i gestori di impianti che parteciperanno al sistema, e le quote di emissioni, misurate ed espresse in tonnellate di CO₂ equivalente, che permettono al loro titolare (gestore di impianti) di emettere una tonnellata di biossido di carbonio l'anno. I gestori di impianti sono tenuti a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, le quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente. Nel caso in cui le quote presentate non siano sufficienti, le imprese potranno subire sanzioni.

Un altro importante istituto previsto dalla Direttiva è il c.d. Registro nazionale. Atteso che le quote esistono solo in forma elettronica, ogni soggetto interessato può detenere quote e ritirarle dal mercato a condizione che abbia un conto aperto nel relativo Registro nazionale. I registri nazionali costituiscono un aspetto essenziale non solo ai fini di una efficiente sorveglianza degli scambi a livello di impianti, ma anche per verificare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri con l'Accordo di ripartizione degli oneri.

La Direttiva del 2003 è stata poi modificata dalla c.d. «*Direttiva Linking*» emanata nel 2004 (Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 *recante modifica della Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto*), la quale si pone l'obiettivo di aprire il sistema comunitario di scambio di quote di emissione ai meccanismi *project-based* (JI e CDM).

Tale tentativo di collegare i meccanismi JI e CDM con il sistema comunitario del *cap-and-trade* è stato criticato in dottrina, poiché in quest'ultimo sistema l'assegnazione delle quote avviene *ex ante* con il meccanismo, appunto, del *cap* e del *trade*, nei primi la riduzione delle emissioni viene verificata *ex post*, in quanto si basano su un approccio *baseline-and-credit*.

La Direttiva del 2003 è stata ulteriormente modificata dalla Direttiva 2009/29 (Direttiva 2009/29/CE del

⁽¹⁹⁾ C. Voigt, *The Paris Agreement: What is the Standard of Conduct for Parties?*, *Questions of Int. Law*, Zoom-in 26, 2016, p. 17 ss.

⁽²⁰⁾ D. Bodansky, *The Paris Climate Change Agreement: A New Hope?*, *American Journal of Int. Law*, 2016, p. 288 ss., p. 298.

⁽²¹⁾ D. Bodansky, *The Paris Climate Change Agreement: A New Hope?* cit., p. 294 e 297.

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che *modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra*), che mira a risolvere alcune questioni problematiche emerse successivamente all'emanazione della Direttiva 2003/87, e si pone l'obiettivo di razionalizzare ed estendere l'ambito di applicazione del sistema ETS.

Allo stato, il c.d. *Emissions Trading System* - come aggiornato alla luce della Direttiva n. 2018/40 - si inquadra nel cerchio a più ampio diametro del "Pacchetto per il clima e l'energia 2020" e, quindi, del "Quadro per il clima e l'energia 2030"; con quest'ultimo, l'Unione Europea si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra di almeno il 40% al di sotto dei livelli del 1990.

In linea con il *trend* internazionale, a tale rilevante disegno di mitigazione - i cui mezzi risultano, da una parte, il miglioramento dell'efficienza energetica almeno del 32.5% e, dall'altra, l'aumento della quota di consumo energetica proveniente da fonti rinnovabili di almeno il 32% - si aggiunge la nota "Strategia Europea in tema di adattamento ai cambiamenti climatici", volta alla minimizzazione degli impatti economici, ambientali e sociali derivanti dai mutamenti climatici²².

Posti i vincoli gravanti sugli Stati e la centralità del principio di effettività della tutela, appare nodale la *quaestio* dei rimedi al cambiamento climatico. A rilevare è, in particolare, la controversa possibilità dei singoli di azionare in giudizio gli obblighi di matrice internazionale ed europea. Un fondamento di tali iniziative giudiziarie è dato rinvenirlo, non solo nelle richiamate Convenzioni internazionali, ma anche negli *Oslo*

Principles on Global Climate Change Obligations del 1 marzo 2015²³. Con tale Carta dei principi, elaborata da un gruppo di internazionalisti di vari Paesi, si è, infatti, affermato che, ferma restando l'assenza di trattati vincolanti e fatto salvo il margine di discrezionalità degli Stati nelle modalità di assolvimento degli obblighi, il diritto internazionale - prima di tutto, il principio di precauzione - e i singoli ordinamenti nazionali imporrebbero ai governi di adottare tutte le misure volte a impedire che il cambiamento climatico comporti il superamento della soglia dei 2 °C rispetto ai livelli dell'epoca preindustriale.

4.- Il contenzioso sul clima: alcuni casi di interesse per il settore agroalimentare²⁴

Seppur non del settore agroalimentare, è necessario partire da tre sentenze dei Paesi Bassi. In primo luogo, la Suprema Corte olandese, la quale, con una recente sentenza in tema di emergenza climatica²⁵, ha ritenuto che il Governo nazionale dovesse ridurre del 25% rispetto ai livelli del 1990 le emissioni di biossido di carbonio e degli altri gas serra entro il 2020. Contrariamente alla tesi erariale, secondo cui un ordine di "creare legislazione" non sarebbe ammissibile e inciderebbe sullo stesso sistema di separazione dei poteri, la Corte ha riconosciuto l'esistenza di una vera e propria obbligazione positiva dello Stato di proteggere la vita e la salute dei cittadini.

Più in particolare, seguendo il ragionamento della Corte, dagli articoli 93 e 94 della Costituzione olandese discenderebbe l'obbligo dello Stato di osservare ogni disposto della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, siccome in ogni sua parte vincolante;

⁽²²⁾ Per un'analisi degli obiettivi di mitigazione dell'Accordo di Parigi, cfr. J.E. Viñuales, *The Paris Climate Agreement: An Initial Examination*, in *Cambridge Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance, C-EENRG Working Papers*, 2015, n. 3, pp. 12-14, <http://www.ceenrg.lanedecon.cam.ac.uk/publications/working-papers-1>.

⁽²³⁾ Per un'analisi: K.H. Olsen, C. Arens, F. Mersmann, *Learning from CDM SD Tool Experience for Article 6.4 of the Paris Agreement*, *Climate Policy*, 2017, <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2016.1277686>.

⁽²⁴⁾ Tutti tali casi sono presenti e sono stati ripresi dal citato sito climatecasechart.com del Sabin Center of Climate Change Law della Columbia Law School. Per citare comunque i più conosciuti: *Urgenda v. The Netherlands*, 2019, in <http://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/>; *Carvalho and Others v. European Parliament and Council of the European Union*, 2021, in <http://climatecasechart.com/non-us-case/armando-ferrao-carvalho-and-others-v-the-european-parliament-and-the-council/>; *Family Farmers and Greenpeace Germany v Germany*, in <http://climatecasechart.com/non-us-case/family-farmers-and-greenpeace-germany-v-german-government/>; *Friends of the Irish Environment v. Ireland*, 2020, in <http://climatecasechart.com/non-us-case/friends-of-the-irish-environment-v-ireland/>; *Commune de Grande-Synthe v. France*, 2020, in <http://climatecasechart.com/non-us-case/commune-de-grande-synthe-v-france/>; *KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, 2023, in <http://climatecasechart.com/non-us-case/union-of-swiss-senior-women-for-climate-protection-v-swiss-federal-council-and-others/>; nonché *Notre Affaire à Tous and Others v France*, 2021, in <http://climatecasechart.com/non-us-case/notre-affaire-a-tous-and-others-v-france/>.

⁽²⁵⁾ Hoge Raad der Nederlanden, 20 december 2019, n. 19/00135.

essendo l'Olanda sottoposta alla giurisdizione della Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU²⁶), le Corti olandesi dovrebbero interpretare gli articoli della Convenzione ai lumi degli stessi parametri ermeneutici impiegati dalla Corte di Strasburgo. Le garanzie scolpite negli articoli 2 e 8 della CEDU - i diritti alla vita e al rispetto della vita privata e familiare - implicherebbero la doverosità di misure tali da scongiurare, anche nell'ottica del principio di precauzione, i pregiudizi correlati al cambiamento climatico.

Dal carattere necessario di misure di mitigazione idonee alla riduzione, nella misura di almeno il 25%, delle emissioni di gas serra deriverebbe, quindi, secondo la catena logica sottesa al *decisum*, la possibilità della Corte di ordinare l'adozione delle medesime misure. Se così non fosse, si finirebbe per vulnerare, insieme a una regola fondamentale delle democrazie costituzionali, lo stesso "*diritto a un ricorso effettivo*" di cui all'art. 13 CEDU. Un "*order to create legislation*" sarebbe, in definitiva, ammissibile, attesa l'inesistenza di un generale divieto di ingerenza delle Corti nei processi decisionali politici e, comunque, considerata la necessità - imposta dall'art. 94 della Costituzione olandese - di disapplicare le norme contrastanti con obblighi internazionali.

Secondo il Supremo Collegio olandese, conflitti con il principio di separazione dei poteri scaturirebbero soltanto da ordini di riempire la norma di contenuti precisamente determinati; l'individuazione del 'fine' di ridurre le emissioni di gas serra non interseccherebbe la libertà del legislatore di forgiare i 'mezzi' che all'obiettivo meglio e più efficacemente si attagliano.

Sempre in Olanda, merita di essere segnalata la recente sentenza 26 maggio 2021, con la quale il Tribunale distrettuale dell'Aja ha ordinato a Royal Dutch Shell di ridurre del 45 per cento entro il 2030 le emissioni di CO₂ del gruppo rispetto ai livelli del 2019. Il giudice, partendo dal presupposto che tale Società sia uno dei maggiori produttori e fornitori di combustibili fossili al mondo e che le emissioni di anidride carbonica del gruppo contribuiscono in modo significativo al riscaldamento globale, ha concluso che essa è obbligata a garantire, attraverso la propria politica aziendale, la riduzione delle emissioni di CO₂. La decisione si fonda sul principio non scritto della due care dettato dal Codice civile olandese e interpretato dai giudici alla luce di strumenti internazionali di *soft law* proprio sui cambiamenti climatici.

La sentenza è importante (e forse rivoluzionaria) poiché non si è ravvisata un'attuale violazione dell'obbligo di riduzione delle emissioni, e anzi si è riconosciuto un miglioramento della sostenibilità delle attività. Tuttavia, se ne è ravvisata una mancanza di concretezza alla quale è stata collegata in capo alla società una responsabilità individuale sui cambiamenti climatici. Tale responsabilità è autonoma rispetto alle azioni degli Stati e si sostanzia in un obbligo di risultato (il conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni del gruppo) e di *best-efforts* nei confronti di fornitori e clienti sui quali si richiede alla società di esercitare la propria influenza attraverso le politiche aziendali di gruppo. Dunque, piena libertà nella scelta delle modalità per conseguire l'obiettivo della riduzione delle emissioni, ma vincolo a raggiungerlo²⁷.

⁽²⁶⁾ La Corte Europea dei diritti dell'Uomo è stata introdotta dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 che ha posto in essere una serie di principi fondamentali che devono essere rispettati dai vari legislatori nazionali. Nel sistema CEDU, nessuna norma riconosce efficacia esecutiva diretta alle sentenze della Corte all'interno degli Stati membri, a differenza del regime previsto dagli articoli 244 e 256 TUE per le sentenze della Corte di Giustizia. Ciò non di meno, a carico degli Stati che abbiano commesso una violazione accertata dalla Corte, sussiste l'obbligo di adottare misure specifiche volte al superamento della stessa, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, CEDU. Si può parlare di efficacia esecutiva "indiretta" delle sentenze perché esse obbligano gli Stati ad adeguarvisi, pur lasciandoli liberi di scegliere le misure più idonee al riguardo. L'adozione di tali misure non è però svincolata da controllo: la *supervision of execution* è infatti affidata al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, il quale a mezzo dell'apposito Servizio incardinato presso il suo Segretariato ed a mezzo di specifiche Raccomandazioni ai Paesi membri, è chiamato a verificare che siano stati rimossi gli effetti della violazione persistenti sulla persona che li ha denunciati; che non si prospetti la possibilità che vengano ripetute violazioni analoghe da parte dello Stato condannato e, ove lo ritenga opportuno, può chiedere che quest'ultimo adotti misure finalizzate ad eliminare questo pericolo. Il Comitato dei ministri è inoltre chiamato a verificare che sia avvenuto il pagamento della somma riconosciuta a titolo di "equa soddisfazione". A tale organo, dunque, viene affidato il monitoraggio dello stato di attuazione dei *judgements* della Corte e, in quest'ottica, esso instaura una collaborazione stretta con lo Stato destinatario della pronuncia, al quale può richiedere informazioni circa le misure ed i tempi previsti per la loro esecuzione. Laddove lo Stato risulti gravemente inadempiente, il Comitato può, quale *extrema ratio*, decidere di sospenderlo. Per approfondimenti, per tutti, cfr. Aa.Vv., *All'incrocio tra Costituzione e CEDU*, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi, Torino, Giappichelli, 2007.

⁽²⁷⁾ Per approfondimenti, M. Marinai, *Il contenzioso e la legislazione climatica: un interminabile valzer sulle note della due diligence*, in *Resp. civile e prev.*, n. 4-2023, p. 1327.

Il caso più importante da menzionare in materia di responsabilità delle società e riduzione delle emissioni GHG è sicuramente il *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.* (anche noto come “Caso Shell”) avviato nel 2019 e appellato nel 2022 dalla stessa società Royal Dutch Shell plc. La questione è stata presentata nel 2019 presso il Tribunale distrettuale dell’Aia dal gruppo ambientalista Milieudefensie/Friends of the Earth Netherlands e altri co-querelanti, nell’atto di citazione del Caso Shell si affermava che il diretto contributo della società al cambiamento climatico violava il dovere di diligenza nei confronti dei cittadini ai sensi della legge olandese e gli obblighi in materia di diritti umani. I querelanti chiedevano quindi al Tribunale di stabilire il dovere in capo a Shell di ridurre le proprie emissioni di CO₂ del 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2010 e portarle a zero entro il 2050, conformemente a quanto stabilito dal Paris Agreement.

Il Caso Shell si basa sulla storica decisione del Caso Urgenda che ha stabilito che l’azione inadeguata del governo olandese in materia di cambiamenti climatici violava il dovere di diligenza verso i propri cittadini. A differenza del caso Urgenda dove i *claims* erano indirizzati appunto al governo olandese, nel Caso Shell i querelanti hanno esteso l’argomento alle aziende private, sostenendo che, dati gli obiettivi del Paris Agreement e le evidenze scientifiche sui pericoli dei cambiamenti climatici, Shell aveva il dovere di agire per ridurre le sue emissioni di gas serra. I querelanti fondavano quindi la loro argomentazione sul dovere di diligenza stabilito dall’art. 6:162 del Codice civile olandese, integrato dagli Articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che garantiscono rispettivamente il diritto alla vita (Articolo 2) e il diritto a una vita privata, famiglia, casa e corrispondenza

(Articolo 8). La consapevolezza di Shell dell’impatto delle sue attività sui cambiamenti climatici, le dichiarazioni ingannevoli in merito e l’azione inadeguata per ridurli secondo i querelanti avrebbero posto in essere un pericolo illecito per i cittadini olandesi²⁶.

Venendo al settore agroalimentare, merita interesse la controversia *Envol Vert et al. v. Casino* avviata il 2 marzo 2021 vede come attori una coalizione internazionale di undici ONG che hanno citato in giudizio la catena di supermercati francese Casino per il suo coinvolgimento nell’industria del bestiame in Brasile e in Colombia che, secondo i querelanti, provoca danni ambientali e violazioni dei diritti umani. I presunti danni ambientali includono la distruzione di pozzi di carbonio essenziali per la regolamentazione dei cambiamenti climatici causati dalla deforestazione dovuta all’industria del bestiame. I Casino a rispettare gli obblighi ai sensi della “*Loi de vigilance*” francese del 2017, che impone una due diligence ambientale (cosa che si sta introducendo a livello europeo) anche alle sussidiarie in altri paesi. I querelanti sostengono che, nonostante i “*Conduct Adjustment Terms*” firmati con gli stabilimenti di macellazione brasiliani al fine di conformarsi alla legge brasiliana secondo cui tutti gli agenti nella catena di produzione sono responsabili dei danni ambientali causati con il loro consenso, Grupo Pão de Açúcar, la controllata brasiliana di Casino, continua ad essere rifornita di carne proveniente da aree deforestate o da fattorie situate in territori indigeni. I querelanti affermano che i piani annuali di vigilanza (le due diligence) pubblicati da Casino dal 2018 difettano di sostanza e/o applicabilità. La sentenza ancora non è uscita, ma qui è altresì interessante il collegamento con la legge italiana 231, che ha introdotto la compliance nelle società e che è stata ad

⁽²⁶⁾ Nel novembre 2019, Shell presentava una memoria difensiva nella quale sosteneva l’inesistenza di uno standard legale che fosse in grado di definire la correlazione tra il superamento dei limiti di emissione e la commissione di una violazione rimproverabile alla società. Shell ha inoltre sostenuto che le rivendicazioni dei querelanti fossero troppo generali per rientrare nell’ambito di applicazione degli Articoli 2 e 8 della CEDU. Nel settembre e ottobre 2020, le parti fornivano le loro prove a sostegno delle argomentazioni fattuali e giuridiche. Seguirono poi quattro giorni di udienze. Il 26 maggio 2021, il Tribunale distrettuale dell’Aia ordinava a Shell di ridurre le emissioni del 45%, rispetto al 2019, entro il 2030. Il 25 aprile 2022, *Milieudefensie* inviava una lettera al Consiglio di Amministrazione di Shell chiedendo un’azione urgente per ottemperare alla sentenza del 26 maggio 2021 e avvertendo la Società dei potenziali rischi di responsabilità personale derivante da un’eventuale omissione di agire. Il 20 luglio 2022 Shell ha presentato appello contro la decisione per i seguenti motivi: (i) secondo l’opinione della società l’imposizione di un’obbligazione di ridurre le proprie emissioni non andrebbe a supportare la transizione verde globale, (ii) la legge olandese non è stata correttamente applicata e la riduzione delle emissioni come “regola non scritta e consuetudinaria” non rientra nel sistema legislativo olandese, (iii) né il diritto internazionale dei diritti umani né i “*business human rights principles*” supportano l’esistenza di una obbligazione di riduzione delle emissioni vincolante, (iv) la pronuncia del Tribunale è contraria ai principi cardine del diritto dell’UE. Ora si è in attesa della sentenza della Corte di Appello.

⁽²⁷⁾ Per approfondimenti, M. Marinai, *Il contenzioso e la legislazione climatica: un interminabile valzer sulle note della due diligence*, in *Resp. civile e prev.*, n. 4-2023, p. 1327.

esempio richiamata in un caso che ha riguardato una impresa italiana e la sua controllante “pubblica” sempre in un caso sui cambiamenti climatici, in quanto società controllanti e finanziatori di imprese estere che violavano i diritti umani.

Infine, il caso dei claims delle banane Chiquita nei Paesi Bassi (causa n. 00296/2022). La pubblicità contestata riguardava un adesivo presente sulle banane della società Chiquita Brands International Sàrl immesse sul mercato olandese che includeva l’affermazione “CO2 Neutro”. La denuncia presentata dai ricorrenti al Comitato sosteneva che il claim “CO2 Neutro” era falso. All’attenzione dell’autorità oltre alla contestazione sul claim sono state indicate diverse dichiarazioni presenti sul sito web della Chiquita che facevano riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2 del 30% entro la fine del 2030. Il Comitato ha ritenuto che l’adesivo contenente l’affermazione “CO2 Neutro” fosse fuorviante ai sensi dell’articolo 2 del “Code for Environmental Advertising” (MRC) in quanto

non conteneva alcun riferimento in merito alle informazioni sull’interpretazione da attribuire a tale affermazione. Poiché priva di qualsiasi contesto, il significato dell’affermazione non era chiaro per l’*average consumer*. Il Comitato ha inoltre aggiunto che il significato della dichiarazione ambientale doveva essere reso maggiormente chiaro nella pubblicità e ha ritenuto insufficiente illustrare il significato di “CO2 Neutro” solo su un sito web separato. La semplice menzione di un sito web non era sufficiente a rendere chiaro il significato dell’affermazione. Data la fondatezza della denuncia già sulla base della sola violazione dell’art. 2 MRC il Comitato non ha dovuto ulteriormente esaminare ed approfondire se Chiquita sarebbe stata in grado di dimostrare la correttezza del suo claim ambientale ai sensi dell’art. 3 MRC. Al fine di riconoscere il claim ambientale di Chiquita come fuorviante, il Comitato ha unicamente richiamato gli standard imposti dalla normativa del MRC già sottolineati e menzionati in precedenti decisioni²⁹.

⁽²⁹⁾ Un altro caso interessante, ma non nel settore agroalimentare, avviato nel maggio 2023 e che vede direttamente coinvolte due società ed un ministero italiani, è sicuramente Greenpeace Italy et. Al. v. ENI S.p.A., the Italian Ministry of Economy and Finance and Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Nello specifico, il 9 maggio 2023, dodici cittadini italiani e due organizzazioni non governative (Greenpeace Italia e ReCommon) hanno presentato una denuncia contro il colosso petrolifero italiano, lamentando il suo contributo al riscaldamento globale. La denuncia è stata presentata anche a carico dei due azionisti principali di ENI, ovvero il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”), che hanno il potere di influenzare significativamente le politiche della società. Le associazioni hanno avviato l’azione ponendo alla base delle loro argomentazioni la storica decisione del Caso Shell (cfr. *supra*) nel tentativo di trasporre nell’ordinamento italiano la pronuncia di responsabilità per la mancata adozione di misure di business che siano coerenti con gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030. Secondo i denunciati, la strategia di decarbonizzazione di ENI non è in linea con gli obiettivi stabiliti dal Paris Agreement e con le migliori raccomandazioni scientifiche disponibili per limitare gli impatti del cambiamento climatico. Affermano poi che il comportamento della Società non solo contribuisce ad aumentare gli effetti negativi del cambiamento climatico, con tutte le conseguenze in termini di rischi ambientali e sulla salute, ma violerebbe anche i diritti umani tutelati sia dalla Costituzione italiana che da numerose norme e accordi internazionali. In aggiunta, si sostiene che MEF e CDP, quali soggetti pubblici obbligati all’implementazione degli obblighi assunti in sede comunitaria, siano responsabili per l’inazione climatica della società petrolifera, poiché, grazie alle azioni dirette e indirette detenute da ENI stessa, dispongono di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante all’interno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, il che equivale, di fatto, a una situazione di “controllo” da parte dello Stato sull’azienda partecipata. Tutto ciò premesso, i denunciati chiedono al Tribunale di Roma di dichiarare ENI, MEF e CDP congiuntamente e solidalmente responsabili per i danni passati e per i potenziali danni futuri cagionati ai diritti fondamentali (i.e., il diritto alla salute, alla sicurezza e alla proprietà) nonché per aver messo in pericolo i beni dei denunciati a causa delle conseguenze del cambiamento climatico. I denunciati chiedono inoltre di ordinare ad ENI, MEF e CDP l’adozione di una strategia industriale per ridurre le emissioni di CO2 associate alle sue operazioni del 45% entro il 2030 rispetto alla base del 2020, in linea con i requisiti dell’Accordo di Parigi. I denunciati chiedono infine l’applicazione dell’istituto giuridico francese dell’*astreinte* per condannare la Società al pagamento di una somma monetaria determinata dal giudice per qualsiasi violazione, mancato rispetto o ritardo nell’esecuzione dell’ordine ottenuto. Non è stata avanzata alcuna richiesta di risarcimento per i danni effettivamente subiti dai 12 cittadini o da altri individui. Il processo è ancora in corso. Sulla linea del Caso Shell, anche nella controversia in esame tra gli interessi principali dei querelanti figura la riduzione delle emissioni di gas serra. In tal senso, la sentenza *Milieudefensie* (cfr. *supra*) risulta qualificarsi come assoluto “leading case” della più recente giurisprudenza sul cambiamento climatico. È crescente tra i cittadini la consapevolezza che solo un’azione comune – che coinvolga anche le più grandi società – e adeguate strategie di decarbonizzazione porteranno a risultati positivi in termini di raggiungimento della neutralità climatica. Diversamente da quanto chiesto alla corte olandese nel 2019 (i.e., la sola riduzione delle emissioni), nel caso Greenpeace Italy et. Al. v. ENI, MEF e CDP i querelanti si sono spinti ben oltre, chiedendo l’applicazione di uno strumento proveniente dal diritto francese atto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro per qualsiasi ritardo/mancata esecuzione dell’eventuale ordine impartito dal tribunale. Possono qui aiutare a comprendere come si intreccino e si sovrappongono i vari piani della responsabilità dei cittadini, degli Stati nel contesto del diritto europeo, alcune considerazioni di A. Lamorgese, *La responsabilità dello Stato tra diritto europeo e diritto nazionale*, in *Riv. dir. priv.*, 2017, p. 427 ss. e R. Fornasari, *Comandare allo Stato di agire: climate change e responsabilità civile del potere pubblico*, in *Pers. mercato*, 2022, p. 480 ss.

5.- Conclusioni

Alcuni rilievi possono essere ora effettuati sul rapporto tra cambiamenti climatici e settore alimentare. Innanzitutto, appare evidente il mutamento del ruolo politico degli Stati, ora non più (quasi) portatori di sovranità diretta, bensì di influenza in strategie dettate dai reali protagonisti globali del mercato (imprese ed enti finanziari), espressione di una sempre maggiore primazia dell'economia rispetto alla politica (e al diritto)³⁰. Le problematiche legate al clima vanno oltre i confini delle nazioni, e ora la comunità internazionale se ne è resa conto e sta cercando di correre ai ripari. E anche talune corti nazionali vanno nella direzione di imporre a Stati e imprese obblighi finalizzati a preservare il globo dalla desertificazione e dall'aumento di temperatura.

In secondo luogo, non può non evidenziarsi la peculiarità del settore alimentare rispetto agli altri comparti economici: è l'unico a cui i cambiamenti climatici fanno un danno diretto, incidendo sulla produzione agricola, sulla qualità degli ingredienti, sui loro prezzi e sulla possibilità di accaparramento delle derrate. E, al contrario, la produzione agricola, se esercitata in modo sostenibile, potrebbe aiutare a diminuire i gas climalteranti nella atmosfera³¹.

Infine, il contenzioso sul clima dimostra che è lo stesso giurista che deve modificare totalmente la sua metodologia di studio, riordinando fonti in una logica transfrontaliera in cui il principio di territorialità perde di centralità, come negli anni (diritto) pubblico e (diritto) privato oramai si sovrappongono ed ha poco senso studiarli come se fossero materie distinte, separate e impermeabili tra di loro³². A meno che non si voglia affrontare il futuro come l'*Angelus Novus* del quadro di

Paul Klee, egregiamente descritto da *Walter Benjamin* nella sua *Tesi sulla filosofia della storia*: ossia con il volto e lo sguardo all'indietro, vedendo solo le macerie che cadono ai nostri piedi³³.

ABSTRACT

Negli ultimi anni si è formato un vero e proprio Climate change litigation, ossia un corpus emergente del contenzioso in materia di diritto ambientale attraverso il quale ricorrenti privati e comitati di portatori d'interesse cercano d'introdurre nel sistema giuridico precedenti giurisprudenziali relativi a violazioni per mancata o non corretta applicazione di norme nazionali ed accordi internazionali in materia di cambiamento climatico da parte di istituzioni pubbliche, come governi e aziende.

Il contenzioso sul clima agisce attraverso cinque tipi di azioni legali: costituzionali (incentrate sulle violazioni dei diritti costituzionali da parte dello Stato), amministrative (per contestare la fondatezza del processo decisionale amministrativo), di diritto privato (per accertare la responsabilità di società o altre organizzazioni in casi di negligenza, frodi, violazioni in materia di tutela dei consumatori o scorretta comunicazione di informazioni sugli impatti climatici) o azioni in materia di diritti umani. Due sono le macro-categorie di contenziosi: cause contro Stati e cause contro Società o individui, a loro volta suddivisi in ulteriori sottogruppi a seconda del tipo di claim proposto. Nella relazione verranno analizzate, evidenziandone i profili di originalità nel settore agroalimentare, le controversie contro: (i) le società, in particolare in materia di responsabilità e riduzione delle emissioni, (ii) i gover-

⁽³⁰⁾ Sul punto, ad esempio, G. Grasso, *Crisi dei mercati e sovranità dello Stato: qualche elemento di discussione*, in *Il dir. econ.*, 2012, pp. 25, 77, 144 e G. Cocco, *L'Europa dei tre disincanti*, in *Pol. dir.*, 2000 p. 200.

⁽³¹⁾ Cfr. F. Bruno, *Il diritto alimentare*, Padova, 2023, in particolare il cap. VI.

⁽³²⁾ E non sarebbe una affermazione blasfema, se si considera come si discute da un secolo se atti complessi (amministrativi) e contratti siano oramai privi di una distinzione: "il contratto non è più limitato alla sfera delle «convenzioni di carattere patrimoniale», ma «inteso come figura di teoria generale»; infine, nelle opere di Carnelutti e di Gasparri, come abbiamo visto, contratto ed atto complesso, vengono ricondotti ad «un'unica più ampia categoria», la quale, mentre riassume «in sintesi i loro caratteri comuni», mostra «lo scarso valore dogmatico della distinzione»" (così, G. Cianferotti, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n.4-2005, p. 911).

⁽³³⁾ "C'è un quadro di Klee che s'intitola *Angelus Novus*. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'franto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che gli non può chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta" (Walter Benjamin, *Angelus Novus*, tr. it. Einaudi 1961, p. 80).

ni, in caso di inerzia nell'adozione delle misure di mitigazione del cambiamento climatico, (iii) procedimenti avverso l'autorizzazione ed il finanziamento di progetti ritenuti a impatto rilevante e (iv) impugnazioni avverso policies aziendali per la mitigazione dei cambiamenti climatici ed il rispetto dei diritti umani che rappresentano dichiarazioni false ed ingannevoli.

Recent years have seen the emergence of a climate change litigation, i.e., an emerging field of environmental law litigation through which private plaintiffs and stakeholder committees seek to introduce case studies into the legal framework relating to violations for failure to implement or misapplication of national standards and international climate change agreements by public institutions, such as governments and corporations.

Climate litigation operates through five types of actions: constitutional (focusing on state violations of

constitutional rights), administrative (to challenge the merits of administrative decision-making), private law (to establish the liability of companies or other organizations in cases of negligence, fraud, consumer protection violations, or misreporting of information on climate impacts), or human rights actions.

There are two macro-categories of litigation: cases against States and cases against Companies or individuals, which are in turn divided into further subgroups depending on the type of claim proposed. This report will analyze, highlighting their profiles of originality in the agribusiness sector, litigation against (i) corporations, particularly in the area of liability and emission reduction, (ii) governments, in case of inaction in adopting climate change mitigation measures, (iii) proceedings against the authorization and financing of projects deemed to have significant impact, and (iv) challenges against corporate policies for climate change mitigation and respect for human rights that represent false and misleading statements.